



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.17 del Reg. Data 04-02-2021

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE EX ART. 10 BIS L. 241/1990 SS.II.MM.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO

- che nelle date 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono state colpite da violenti eventi sismici;
- che il Consiglio dei Ministri con propria Delibera del 25 Agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della legge 225/1992 e s.m.i., fino al 180° giorno dalla data del provvedimento;
- che numerose famiglie vedevano la propria abitazione distrutta in tutto o in parte oppure sgomberata a seguito dell'evento emergenziale;

ATTESO

- che con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 Agosto 2016, all' art. 3 è stato previsto l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito degli eventi sismici;

-che i benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

RICHIAMATA

L'ordinanza n. 408 del 15 Novembre 2016, con la quale sono stati rideterminati gli importi del contributo per l'autonoma sistemazione rispetto a quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 388/2016 art. 3, comma 1, come segue: *“ il contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito di terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro mensili per quelli composti da cinque o più unità.*

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previste per famiglia, come già disposto dall'ordinanza 388/2016”;

VISTA

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12 Novembre 2019 con la quale vengono disposti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, ai sensi della quale i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (C.A.S.), ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentano ai comuni interessati una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, in cui attestano la permanenza dei requisiti per la percezione del cas.

La dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 614/2019 avente natura meramente ricognitiva, è finalizzata a verificare che, dopo 4 anni dagli eventi sismici, i soggetti beneficiari delle misure di assistenza abitativa siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa a quella

danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea di proprietà o disponibile per altro diritto di godimento;

VISTA

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 670 del 28 Aprile 2020 il cui art. 1 testualmente dispone: *"All'art. 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 Novembre 2019, è così sostituito:*

c) fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera."

CONSIDERATE le successive interpretazioni fornite ai Comuni del cratere dalla Protezione Civile al fine di un'uniforme attuazione delle direttive impartite, con particolare riferimento alla data di decorrenza dell'eventuale rimodulazione o decadenza dal beneficio per i soggetti privi dei requisiti richiesti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione;

VISTO l'ulteriore chiarimento applicativo dell'OCDPC n. 614/2019 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. 0485003 del 13/05/2020 R_Marche/GRM/SGG/A 150.10.50/2020/SGG/108 assunto da questo Ente con prot. n. 5363 del 18/05/2020;

RICHIAMATA altresì

La C.G./TERAG18_SM/ 0039932 del 15/07/2020 emessa dal Dipartimento di Protezione Civile avente come oggetto "Sisma Centro Italia 2016-proposte di revisione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614/2019 e n. 670/2020";

DATO ATTO

- che ai sensi dell'OCDPC 614/2019 art. 1, comma 2, decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e) f) e g) del comma 1;

-che il Comune di San Ginesio ha provveduto alla ricezione e controllo di tutte le dichiarazioni presentate dai nuclei familiari percettori di C.A.S e che, a seguito di istruttorie su svariate pratiche, ***n. 17 beneficiari, dei quali non si riportano i nominativi***

ai sensi del GDPR 679/2016, risultavano essere privi dei requisiti per il mantenimento del contributo;

-che veniva inviato ai beneficiari di cui sopra , tramite raccomandata a/r, preavviso di rigetto *ex art. 10-bis Legge 241/1990* con indicate le motivazioni in fatto e in diritto che comportavano la perdita del contributo;

PRESO ATTO CHE entro i termini indicati nella comunicazione del preavviso di rigetto:

1) n. 16 destinatari non presentavano osservazioni, si riportano di seguito le note del protocollo:

- Prot. n. 1266/20
- Prot. n. 5245/20
- Prot. n. 6238/20
- Prot. n. 1628/20
- Prot. n. 1563/20
- Prot. n. 2029/20
- Prot. n. 1634/20
- Prot. n. 3358/20
- Prot. n. 1885/20
- Prot. n. 2524/20
- Prot. n. 2090/20
- Prot. n. 5300/20
- Prot. n. 5814/20
- Prot. n. 2500/20
- Prot. n. 2523/20
- Prot. n. 1854/20;

2) n. 1 destinatario Prot. n. 1725/20 presentava osservazioni che venivano ritenute valide da questo Ufficio che lo scrivente rappresenta e, pertanto, si procedeva alla ripresa della regolare erogazione del contributo;

RITENUTO, pertanto, di dover interrompere definitivamente il contributo di autonoma sistemazione per n. 16 beneficiari e di continuare nell'erogazione dello stesso per n. 1 beneficiario

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di interrompere per i motivi di cui in narrativa e ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, l'erogazione del contributo autonoma sistemazione a n. 16 beneficiari a far data dal 17/05/2020;
- 3) Di continuare nell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione per n. 1 beneficiario in quanto sono stati presentati documenti e memorie giustificative comprovanti il mantenimento dei requisiti di cui all'OCDPC 614/2019 e, di conseguenza di riprendere il pagamento dello stesso e di procedere alla liquidazione degli importi non percepiti dallo stesso a far data dal 18/05/2020;
- 3) Di dare atto che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- 4) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 16-02-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 16-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
